



Associazione di Promozione Sociale

“ASSOCIAZIONE GARDENIA .”

STATUTO

TITOLO I Costituzione e Scopi

ART. 1 - Denominazione e Sede

1.1 È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, in forma di Ente del Terzo Settore, denominata: “Associazione Gardenia APS” Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2. L'Associazione ha sede legale in c.so Francia n. 155 Cascine Vica-Rivoli (To). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

2.1 L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

4.1 Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - Finalità ed Attività

5.1 L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

5.2 L'Associazione può promuovere, aderire e/o partecipare ad Associazioni, Federazioni o Confederazioni che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri che consentono il rispetto dell'autonomia dell'Associazione.

5.3 L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, una o più attività di cui all'art. 5 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutte le attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti, e la loro messa a disposizione ai propri associati, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro associati.

5.4 L'Associazione realizzerà tali finalità mediante:

- 1) Attività di alloggio sociale e ogni attività residenziale a carattere temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- 2) Ricerca presso privati e enti pubblici di unità immobiliari, aree fabbricabili da valorizzare e/o edifici, ristrutturati o da ristrutturare, dismessi o a disposizione e relativa acquisizione (a vario titolo) al fine di utilizzarli in progetti riconducibili al cohousing e all'attività di ospitalità residenziale temporanea, concedendone l'uso sia agli associati che ai terzi.
- 3) Realizza comunità di associati in cohousing, ispirate ai principi di solidarietà, gratuità, partecipazioni alle decisioni, condivisione di competenze e professionalità, cogestione e co-utilizzo di spazi comuni, promozione di momenti conviviali o culturali comunitari, valorizzazione delle diverse età, sostenibilità ambientale, risparmio economico e lotta allo spreco.
- 4) Fornisce servizi legati al social housing e propone progetti sociali (ad es. gruppo di acquisto), eventualmente rivolti anche a non soci.
- 5) Pubblicità e promuove iniziative e la formula della coabitazione sociale mediante attività di studio, divulgative e formative, editoriali.
- 6) Promuove presso gli Enti Locali e gli amministratori interessati alla pianificazione urbanistica la conoscenza dei benefici del cohousing, in particolare per le categorie a rischio, al fine di stimolare l'erogazione di agevolazioni urbanistiche, contributi, incentivi e di strumenti normativi idonei.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

TITOLO II I Soggetti

ART. 6 – Soci e Tesserati

6.1 Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere mai inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

6.2 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.3

Le attività devono essere svolte in prevalenza dagli associati in forma volontaria e gratuita

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono acconsentite anche attività di volontariato dei propri associati e da parte di persone e/o Enti all'interno ed al di fuori dell'Associazione.

6.4 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

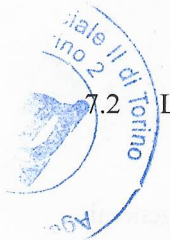
7.1 I Soci avranno diritto di:

- a) frequentare i locali sociali;
- b) servirsi delle attrezzature e autoveicoli di proprietà od in uso all'Associazione, previo accordo e permesso scritto;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, in seguito a formale richiesta ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- h) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ed hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.



7.2 La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) mancato rinnovo della tessera associativa;
- d) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi per:
 - morosità: mancato pagamento tessera associativa; (dal Consiglio);
 - indegnità: comportamento non regolamentare (sancita dai Probiviri).

ART. 8 – Recesso ed Esclusione del Socio

8.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea

8.2 Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dai Probiviri con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea generale dei soci almeno una volta l'anno e indice riunioni con il Consiglio Direttivo un paio di volte l'anno, salvo specifiche richieste scritte ed approvate, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

9.2 Il Presidente insieme al Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, per un massimo di rinnovo di due mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei presenti.

9.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

9.4 Il Presidente, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Esso rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III Ordinamento

ART. 10 – Organi Sociali

10.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente

ART. 11 – Assemblea



11.1 E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minori iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale che ha diritto al solo elettorato attivo

11.2 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C., motivandola, o quando l'Organo di Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea viene convocata preferenzialmente presso la sede legale dell'Associazione. Possono essere anche tenute su qualsiasi piattaforma di videochiamata online.

11.3 Delle riunioni di Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

12.1 Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.



ART. 13 – Validità Assemblee

13.1 In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

13.2 Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

13.3 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

13.5 L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

ART. 14 – Verbalizzazione

14.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – Consiglio di Direttivo

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile.

15.2 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

15.3 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

15.5 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



ART. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.

TITOLO IV Patrimonio ed Esercizi Sociali

ART. 17 – Risorse Economiche

17.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) attività di raccolta fondi;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- g) entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- h) entrate dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art.6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale derivante da simpatizzanti, sostenitori, donatori ed enti;

17.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici, privati ed Enti.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 – Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a

220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

ART. 19 – Personale Retribuito

19.1 L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 20 – Assicurazione dei Volontari

20.1 I soci che prestano attività sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

21.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad un'Associazione che abbia caratteristiche pari o più prossime a quelle della presente Associazione che deciderà solo mediante un'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'Art 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V Disposizioni Finali

ART. 22

22.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

